



COMUNE DI SCORZÈ

Allegato 1)
Alla Det. 393 del 27.7.2017

Convenzione per la gestione dell'impianto sportivo comunale del tennis e calcetto di viale Kennedy.

L'anno 2017 il giorno ____ (_____) del mese di _____, presso il Palazzo Municipale, in Piazza Aldo Moro n. 1, di Scorzè,

TRA

il COMUNE DI SCORZÈ, Codice Fiscale 82002430278 e Partita Iva 01861800272, che per brevità sarà denominato "Comune", rappresentato dalla signora Sonia Longo, in qualità di Responsabile del Settore Socio-Culturale, presso la cui Sede è domiciliato per ragioni d'ufficio, la quale interviene in nome, per conto e in rappresentanza del Comune predetto e non in proprio;

E

l'ASSOCIAZIONE _____, con sede a _____ in Via _____ n. ____, Partita Iva _____ e Codice Fiscale _____, in seguito denominata "Concessionario" nella persona del Presidente _____;

PREMESSO CHE:

- Il Comune è proprietario dell'**impianto sportivo del tennis e calcetto di Viale Kennedy**, la cui convenzione è in scadenza;
- Con Determinazione del Responsabile del Settore Socio-Culturale n. ____ del _____.2017 è stata indetta la gara, sono state stabilite le condizioni per l'aggiudicazione ed è stato approvato lo schema della convenzione per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo citato;
- Con propria Determinazione n. ____ del _____.2017 il Responsabile del Settore Socio-Culturale ha approvato gli esiti del bando, aggiudicando la gestione all'Associazione su nominata "_____ " di _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la concessione in gestione dell'impianto sportivo del tennis e calcetto di proprietà comunale di Viale Kennedy.

Il Concessionario è tenuto a provvedere alla custodia dell'impianto sportivo comunale concesso e alla sua gestione per finalità sportive, sia dilettantistiche che ludiche, amatoriali ed agonistiche. La gestione deve tendere a massimizzare l'utilizzo degli impianti da parte della collettività locale.

La struttura potrà altresì essere utilizzata, oltre che per le attività sportive, anche per attività sociali, culturali e ricreative, compatibilmente con le caratteristiche della struttura stessa.

Tutte le spese di gestione e conduzione dell'impianto sono a carico del Concessionario.

Tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione degli impianti spettano al Concessionario, ivi compresi quelli eventualmente derivanti da spettacoli pubblici e dall'uso degli spazi pubblicitari interni.

Articolo 2

PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

1. Il verbale di consistenza dell'impianto oggetto della presente procedura di selezione, è allegato alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante.
2. Lo stato dell'impianto sportivo e delle relative dotazioni è stato verificato con sopralluogo prima della formulazione dell'offerta.
3. Il Concessionario assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova, sia dal punto di vista strutturale sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere, come risulta dal verbale di presa in carico sottoscritto in data _____.
4. Il verbale di consistenza dell'impianto viene aggiornato nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche come disciplinati dal successivo art 7.

5. Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose in possesso del Concessionario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti analogo verbale di cui al precedente punto 3, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario con detrazione dal deposito cauzionale di cui all'art. 18. La normale usura secondo il corretto utilizzo non è considerata danno.

Articolo 3

DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata della Concessione dell'impianto sportivo è stabilita in **anni 6 (sei)**. La gestione decorre dal **01/10/2017** e scade il **30/09/2023**. È esclusa la proroga tacita. È prevista l'eventuale proroga tecnica di 3 mesi per l'espletamento della nuova gara.

Articolo 4

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento della struttura assegnata e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione.

In particolare si assume l'onere:

- a. delle manutenzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 5;
- b. delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive;
- c. della manutenzione e pulizia delle aree scoperte e delle aree verdi di pertinenza, compresa la potatura di alberi, siepi, arbusti e cespugli, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme comunali vigenti;
- d. dell'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso;
- e. degli adempimenti in materia di sicurezza. Il Concessionario è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa richiamata al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - la predisposizione del piano d'emergenza;
 - la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso;
 - la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario;
 - le prove di evacuazione in caso di emergenza;
 - la segnalazione al Comune, in qualità di proprietario dell'immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa;
 - la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto;
 - la verifica delle avvenute comunicazioni delle iniziative alle forze dell'ordine;
 - il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza;
 - i controlli periodici degli estintori e in generale di tutti i sistemi antincendio presenti nell'impianto;
 - l'acquisizione del certificato prevenzioni incendi;
 - il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa;
- f. di informazione agli utilizzatori riguardo alle regole di comportamento, ai divieti, alle limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza", dai Regolamenti comunali e dalla presente Concessione. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili all'utenza;
- g. dell'adempimento di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il

Concessionario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;

- h. della dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso, comprensivo di defibrillatore;
- i. dell'intestazione, a nome del Concessionario, di tutte le utenze in essere nell'impianto e della tassa rifiuti;
- j. dell'acquisizione dell'eventuale licenza di pubblico spettacolo qualora sia necessaria;
- k. dell'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo;
- l. degli interventi di disinfezione e derattizzazione, qualora necessari;
- m. degli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali;
- n. della comunicazione del nominativo del terzo responsabile per la conduzione della caldaia (se superiore a 35 kw) e di eventuali altri impianti tecnologici di cui è dotato l'impianto;
- o. dell'invio ogni anno, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, al Servizio Sport del Comune di Scorzé di una copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché di una relazione sull'attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto.

Nel caso in cui il Comune riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione al Concessionario mediante raccomandata A.R. o PEC, intimando l'eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità dell'adempimento stesso ed applicando, ove previsto, le relative sanzioni amministrative.

Articolo 5

MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli su guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene: il Concessionario si assume la manutenzione come definita dall'art. 3 del DPR 380/2001 e successive modificazioni.
2. Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi di competenza, essi risultano essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
 - a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
 - b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
 - c) mantenimento dei manti di gioco in materiale sintetico ed eventuale rifacimento, quando usurati e non più idonei, per garantire la sicurezza nell'utilizzo;
 - d) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
 - e) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, ad esclusione di interventi che comportano opere murarie;
 - f) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, compresa la manutenzione del gruppo di emergenza e del gruppo elettrogeno;
 - g) verifica periodica degli idranti e degli estintori;
 - h) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti;
 - i) riparazione della rete di recinzione e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
 - j) manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;

- k) riparazione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, reti, etc.;
- l) verifica periodica della caldaia;
- m) verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S., per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo;
- n) verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della A.S.L. multizonale con pagamento dei relativi oneri;
- o) rispetto del Piano d'Azione Energia Sostenibile Comunale (P.A.E.S.) predisposto dal Comune;

3. Di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto il Concessionario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali.

4. Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, il Comune può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine, diffida il Concessionario ad eseguire i lavori entro un termine stabilito. In caso di inadempimento reiterato, il Comune dispone la revoca della concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura del Comune effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.

5. Il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare regolarmente un Quaderno delle Manutenzioni, in cui annotare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria eseguite nell'impianto sportivo. Entro il mese di settembre di ciascun anno dovrà, altresì, trasmettere al Comune una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; resta inteso che quest'ultimo potrà essere modificato dal Comune nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti. Tale documentazione va trasmessa unitamente a quella richiesta all'art. 4 lettera o).

Articolo 6

SPESE DI GESTIONE

1. Le spese di gestione sono interamente a carico del Concessionario, che a titolo meramente esemplificativo si indicano:

- a) spese per custodia, pulizia, funzionamento dell'impianto, attrezzature e servizi annessi;
- b) consumo di gas metano;
- c) consumo di energia elettrica;
- d) consumo di acqua;
- e) utenze telefoniche;
- f) pubblicizzazione e promozione delle attività;
- g) spese per il personale necessario per il funzionamento dei vari servizi (direzione, amministrazione, pulizia, controllo, conduzione impianti, assistenza igienico-sanitaria);
- h) spese inerenti l'abilitazione della struttura (CPI, ecc.), nei limiti della normativa vigente;
- i) manutenzione ordinaria;
- j) spese assicurative;
- k) obblighi relativi al pagamento delle tariffe di asporto rifiuti;

2. Il Concessionario è inoltre tenuto a volturare a suo totale carico le varie utenze esistenti presso l'impianto entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione e comunque prima della consegna dell'impianto stesso.

Articolo 7

LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

1. Il gestore potrà eseguire a sua cura e spese ogni intervento di adeguamento, ristrutturazione, migioria o adattamento che riterrà utile alle proprie esigenze previo consenso scritto del Comune. Gli eventuali lavori dovranno essere progettati e diretti da un tecnico abilitato e realizzati secondo la normativa vigente. È escluso qualsiasi compenso al gestore per miglioramenti ed addizioni apportate al bene concesso; l'affidatario può realizzare ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative, ogni intervento rimarrà di proprietà del Comune.

2. Il gestore, previa comunicazione al Comune, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risultino utili alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette devono essere rimosse a fine concessione o rimarranno di proprietà del Comune.
3. Nel caso in cui il Concessionario svolga lavori senza la necessaria e preventiva autorizzazione del Comune o senza nulla-osta, licenze e autorizzazioni previste dalla normativa per la realizzazione, il Comune si riserva di valutare l'opportunità e gli aspetti tecnici degli interventi apportati e chiedere il ripristino delle condizioni precedenti agli interventi realizzati.
4. Gli interventi di innovazione e miglioramento inseriti nel progetto di partecipazione alla gara costituiscono obbligo, da parte del concessionario, alla loro realizzazione.

Articolo 8

INAGIBILITÀ DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

1. Il Comune potrà procedere ad interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto durante il periodo di concessione, in base a quanto previsto nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche, concordando con il Concessionario il periodo in cui eseguire tali interventi, in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'attività sportiva dello stesso.
2. Qualora il Comune, in caso di calamità naturali o rischi per la sicurezza dell'impianto o qualunque altra causa di necessità ed urgenza indipendente dalla volontà del Comune stesso, ravvisasse la necessità di eseguire interventi imprevisi e non differibili sull'impianto, invierà comunicazione scritta al Concessionario, motivando il carattere di necessità ed urgenza dell'intervento e comunicando la data inizio lavori e la data stimata di fine lavori.
3. Qualora, per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 e 2, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile, il Concessionario avrà diritto ad una riduzione del canone annuo, calcolata in proporzione del periodo di mancato utilizzo dell'impianto da parte del Concessionario. Nessun'altra indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesta dal Concessionario al Comune.

Articolo 9

SERVIZI DI SUPPORTO

1. Il Concessionario può mettere a disposizione di terzi l'impianto per attività sportive, ricreative, culturali, sociali, di svago e intrattenimento, secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
2. Tutte le pratiche amministrative, fiscali e sanitarie relative alla gestione delle attività di cui sopra sono a carico del Concessionario ed avranno validità limitatamente al periodo di durata della concessione.
3. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di supporto può costituire vincolo nei confronti del Comune.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e non, relativi ai sopra citati esercizi.
5. È fatto obbligo al Concessionario di comunicare annualmente all'Ufficio Sport gli orari di apertura dell'impianto, **entro il 30 Settembre** di ogni anno.

Articolo 10

PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO E SPONSORIZZAZIONI

1. È consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dal "Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e per l'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari" vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa. Il Concessionario è comunque responsabile del pagamento del tributo ove esso sia previsto dalla normativa in vigore.
2. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni concernenti le attività svolte.

Articolo 11

RESPONSABILITÀ

1. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.
2. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
3. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera

espressamente, senza alcuna riserva, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

4. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

5. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Articolo 12

GARANZIA ASSICURATIVA

Il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre apposita polizza assicurativa R.C.T./R.C.O., stipulata con compagnia di assicurazione autorizzata.

La polizza dovrà essere stipulata con esclusivo riferimento all'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della concessione e dovrà avere validità ed efficacia per l'intera durata della concessione stessa.

In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C.T./R.C.O. già attivata ed in tal caso produrre una specifica appendice nella quale venga precisato che la polizza in questione copre anche i rischi derivanti dalle attività affidate nonché uno speciale vincolo di una quota del massimale, esclusivamente riferita alla concessione in oggetto.

Il Concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela del Comune e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale della copertura non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

Il Comune sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Articolo 13

CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

1. Il Comune di Scorzé, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine:

a) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente schema di convenzione;

b) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

2. I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.

3. Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato.

Il Comune, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante, alla diffida ad adempiere delle relative sanzioni.

Articolo 14

SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ

1. Il Concessionario deve vigilare affinché gli utilizzatori e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto coloro che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.

2. Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Articolo 15

ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. È a carico del Comune, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, l'onere di assicurare la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del Concessionario. Rimane a carico del Concessionario la manutenzione straordinaria degli interventi di innovazione e miglioramento da esso eseguiti nel corso della convenzione.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Scorzé.

Articolo 16

GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI SCORZÈ

1. La struttura sportiva deve essere messa a disposizione del Comune gratuitamente per n. 5 giornate l'anno. Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità dell'impianto (compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie).

2. Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) e all'occorrenza deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.

Articolo 17

RAPPORTI ECONOMICI

Il Concessionario dovrà versare al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, il canone annuo offerto di €. _____ (oltre ad iva di legge) quale corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto. Per l'anno 2017 il canone dovrà essere versato alla sottoscrizione della concessione.

Articolo 18

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la concessione il Concessionario ha costituito una cauzione definitiva fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'importo di €. 67.625,00 (Sessantasettemilaseicentoventicinque).

2. La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

3. La cauzione può essere utilizzata dal Comune anche in caso di mancati pagamenti relativi ad oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto e attività connesse.

4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.

5. Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti della concessione e verrà svincolata con determinazione del Responsabile del Settore allo scadere del periodo di concessione.

6. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, c. 7 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 19

SUB CONCESSIONE

1. È fatto divieto al Concessionario di sub-concedere in toto o in parte l'impianto sportivo in questione, pena la risoluzione della concessione.

Articolo 20

VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. Il Concessionario è tenuto a informare il Comune, tramite raccomandata A/R o Pec, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

2. Sarà cura del Comune richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Articolo 21

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Fermo restando quanto già previsto in materia dai precedenti articoli, nel caso in cui il Concessionario non ottemperi ad uno dei seguenti adempimenti contrattuali sarà applicata dal Comune la corrispondente sanzione indicata:
 - a) gestisca l'impianto ed i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per finalità diverse da quelle contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte del Comune: per ogni inadempienza € 500,00
 - b) non provveda al pagamento del canone annuo nei termini stabiliti € 250,00;
 - c) in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti per ogni inadempienza € 250,00;In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia.
2. La contestazione dell'infrazione commessa viene comunicata con richiamo scritto (notificato tramite mail) con l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni/controdeduzioni. Scaduto il termine assegnato si procederà ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora.
3. Qualora il Concessionario non provveda al pagamento delle sanzioni il Comune potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento, cauzione che dovrà essere puntualmente reintegrata.
4. Il Comune si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 22

ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DELLA CONCESSIONE

- Il Comune si riserva di dare avvio alla Concessione in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione dell'atto di Concessione e, comunque, dopo:
- la costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 18;
 - la trasmissione di copia conforme delle garanzie assicurative specificate all'art. 12;
 - l'avvenuta sottoscrizione delle parti del Documento Unico Valutazione Rischi citato all'art. 4;
 - comunicazione nominativo e recapiti del referente del servizio.

Articolo 23

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA

1. Il Comune di Scorzé ha la facoltà di risolvere la concessione in caso di grave e reiterato inadempimento rispetto agli obblighi contratti con la presente concessione, ad insindacabile giudizio del Comune, quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b) i pagamenti del canone sono effettuati dall'affidatario con un ritardo superiore a 2 mesi, fatta salva l'approvazione da parte del Comune, su proposta dello stesso affidatario, di un piano di rientro;
 - c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte, e ciò rechi pregiudizio allo stato di conservazione dell'impianto;
 - d) l'affidatario abbia commesso gravi violazioni alle disposizioni del regolamento comunale di gestione degli impianti sportivi.
2. Il Comune comunica al Concessionario la risoluzione tramite lettera raccomandata AR o Pec, con almeno 45 giorni di anticipo.
3. Il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione del danno.

4. In caso di risoluzione della concessione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione dell'Impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.

Articolo 24

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno due mesi da comunicare al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d'urgenza che non consentono indugi.
2. Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:
 - a) mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti;
 - b) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;
 - c) per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.
3. L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al Concessionario.
4. La revoca della concessione è disposta con specifico atto della Giunta Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.
5. La revoca della concessione comporta l'immediato obbligo per il Concessionario di restituire l'impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune.
6. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'Impianto.
7. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

Articolo 25

RECESSO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto", qualora le parti (Comune, Concessionario) intendano recedere prima della scadenza, devono darne preavviso almeno sei mesi prima con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata.
2. La facoltà di recesso per il Concessionario è subordinata al pagamento al Comune, a titolo di penale, dei canoni dovuti fino alla scadenza naturale della concessione. L'incameramento della penale potrà avvenire anche mediante escussione della cauzione.
3. Il Comune entrerà nel pieno possesso e disponibilità dell'impianto nello stato in cui si trova, ed ogni addizione e/o miglioria comunque realizzata resterà comunque a beneficio dell'impianto sportivo senza che nulla sia dovuto al Concessionario, neanche a titolo di rimborso spese.

Articolo 26

ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
2. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
3. Trovasi applicazione l'art. 176 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 27

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno esclusivamente utilizzati per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 28

RINVII

Per quanto non regolamentato dal presente atto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili.

Articolo 29

ONERI E SPESE

Tutte le spese inerenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico del Concessionario.

Articolo 30

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, Foro competente è il Tribunale di Venezia

ALLEGATI

1. Stato di consistenza dell'impianto;
2. Estratto Planimetrie;
3. Piano di utilizzo dell'impianto;
4. Piano di conduzione tecnica.